

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 29/04/2025 n. 582

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA SU FONDO AGRICOLO, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN VIA FORCHIUSA EST S.N.C. - RICHIEDENTE SIG. CASCIA DAVIDE - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 2382 del 20/03/2025, assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 10679, con cui il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. Cascia Davide, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 10951 del 3/24/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 19/05/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 14170 del 09/04/2025, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale si evidenzia quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Valle del Fiume Esino” (c.d. Galassino).

Il progetto in esame riguarda un intervento di “ingegneria naturalistica” presso un versante collinare esposto ad E-NE adibito a fondo agricolo seminativo alberato avente accesso alla via pubblica di via Forchiusa Est, nel territorio comunale di Serra San Quirico; la zona oggetto di intervento ricade all'interno della Zona omogenea E – Agricola normata dall'art. 29 delle NTA del PRG.

L'intervento proposto è finalizzato a migliorare la stabilità in un tratto di cambio pendenza mediante l'inserimento di cestoni in cemento che verranno tinteggiati in color legno noce, per un'estensione di circa 40 ml con un'altezza fuori terra di circa 80 cm.

Tale opera si rende necessaria per il contenimento del terreno e, in particolare, di piante da frutto (alternanza di kiwi e vite); la realizzazione della stessa permetterà inoltre di avere un percorso pianeggiante dietro il filare di piante per la potatura e la gestione delle stesse.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati cartografici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'intervento si rende necessario per il contenimento del terreno e, in particolare, di piante da frutto e per una corretta gestione delle piante stesse;*
- *l'intervento non produrrà una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'opera di "Manutenzione straordinaria intervento di Ingegneria Naturalistica su fondo agricolo", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 7 part. 61-35-36-361, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

1. l'opera di sostegno in oggetto dovrà essere realizzata, perlomeno nella parte fuori terra, attraverso il "classico" intervento di ingegneria naturalistica impiegato per la stabilizzazione di versanti della "gabbionata rinverdita" riempita con pietrame o ghiaia e copertura della loro superficie attraverso un substrato vegetale (che può includere terra fertile e semenze di piante autoctone); tale tipologia di intervento garantirà dopo breve tempo la sua completa mimetizzazione."

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14170 del 09/04/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

DATO ATTO che, avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 09/04/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 29/04/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 5781 del 28/04/2025, pervenuta in data 28/04/2025 e registrata al ns. prot. n. 16691 del 29/04/2025 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

RILEVATO che il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e vincolante che ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, il presente procedimento si deve concludere entro 10 gg dalla ricezione dello stesso, e pertanto entro il 09/05/2025;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Cascia Davide nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - Via Forchiusa est s.n.c., con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione paesaggistica"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)"* e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino

alla conclusione del mandato del Presidente;

- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *"Manutenzione straordinaria intervento di Ingegneria Naturalistica su fondo agricolo"*, nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, Via Forchiusa est s.n.c., proposte come da istanza presentata dal Sig. Cascia Davide e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 2382 del 20/03/2025, ns. prot. n. 10679 del 20/03/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 14170 del 09/04/2025), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. n. 5781 del 28/04/2025, registrato al ns. prot. n. 16691 del 29/04/2025 che qui s'intendono riportati.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a

quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il

combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 29/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1295